

Piano di protezione Liceo diocesano

Sulla base delle prescrizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021, l'istituto scolastico dispone il seguente piano di protezione. **MODIFICHE EVIDENZIATE**

Istituto scolastico	Liceo diocesano
Numero progressivo della versione del piano	5 (2021-2022)
Approvato dalla direzione di istituto il	7 gennaio 2022
Persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità	Alberto Moccetti

1. Disposizioni sulla gestione dei casi sintomatici

- Ogni allievo, docente o addetto che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test.
- Non frequentano la scuola allievi nonché docenti e personale scolastico che presentano uno o più di questi sintomi: tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo.
- In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.
- Docenti o addetti che manifestano a scuola sintomi vengono allontanati dal gruppo e sono rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio viene consegnata loro una mascherina. Nel caso di un allievo che a scuola manifesta sintomi :
 - a) viene collocato in uno spazio separato, assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
 - b) per i minorenni vengono contattati i genitori o le persone di contatto, che sono informate della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa. Nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico

scolastico.

2. Misure di protezione di base (distanze, lavaggio mani, ricambio dell'aria)

- Per quanto possibile, va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte, anche se si indossa la mascherina.
- Lo stazionamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.
- È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone.
- Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare per la pelle.
- L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o le attività in cucina. Indossarli non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito.
- È da prevedere un buon ricambio dell'aria nei locali.
- È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.
- Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell'istituto vanno limitati per quanto possibile, devono entrare da un solo accesso e devono indossare la mascherina.

3. Uso delle mascherine

- Allo scopo di controllare la situazione al rientro dalle vacanze scolastiche, per le prime due settimane (30 agosto – 10 settembre 2021) per gli allievi e per i docenti l'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi chiusi (spazi comuni interni, aule, laboratori, ecc.).
- A partire dal 25 novembre 2021 per allievi docenti e personale l'uso della mascherina nell'istituto scolastico è obbligatorio in tutte le aule, nei corridoi, negli spazi comuni interni, in aula docenti, all'entrata e uscita da scuola. In aula di informatica e nelle aule di studio la mascherina è obbligatoria. Negli spazi esterni la mascherina non è obbligatoria purché si mantengano le distanze.

4. Altre indicazioni

- I flussi di persone, per quanto possibile, sono organizzati in modo ordinato (v. indicazione al primo giorno di scuola)
- Nelle aule scolastiche è di norma assicurato uno spazio di almeno 2.25 m² per persona (allievi + docente).
- Nell' aula magna sono mantenute le distanze necessarie (almeno un posto libero tra una sedia e l'altra).
- In biblioteca e nell'aula studio la mascherina è obbligatoria e i posti a sedere rispettano le distanze e assicurano uno spazio disponibile di 2.25 m² per persona). E' vietato spostare i banchi.
- Mensa: la mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa, limitatamente al tempo necessario per mangiare. I posti sono assegnati nei primi giorni di scuola e non possono essere cambiati.

- In caso di cambiamento di aula tra un'ora-lezione e l'altra, allievi e docenti dovranno igienizzare le superfici toccate con le mani (ad es. i banchi) con il disinfettante per superfici in dotazione.
- Sui trasporti scolastici speciali valgono le medesime regole in vigore per il trasporto pubblico.

N.B. Covid, isolamento e gestione delle quarantene:

La Direzione della scuola si permette di consigliare a tutti (docenti ed allievi) di prendere in seria considerazione la possibilità della vaccinazione.

In caso di isolamento o quarantena, ci si attiverà come nei normali casi di malattia. Il collegamento a distanza con le lezioni che si stanno svolgendo a scuola in presenza è un espediente didattico giudicato poco efficace (sia per chi si collega sia per chi segue in presenza); potrà pertanto essere attivato solo nel caso di un numero consistente di allievi in quarantena (un terzo circa). **Nel caso di quarantena di classe, la direzione si attiverà di norma per assicurare l'insegnamento a distanza.**

Procedura in presenza di un caso positivo in una classe

In presenza di un singolo caso positivo in una classe si informano allievi e docenti della presenza del caso positivo, richiamando tutti al rispetto scrupoloso delle misure di protezione, con particolare riferimento alle pause e al pranzo (vedi Allegato 1: esempio di lettera di informazione). Allievi e docenti sono invitati a testarsi immediatamente – anche se vaccinati o guariti - in caso di comparsa del minimo sintomo. Non sono prese ulteriori misure per la classe, che può proseguire a frequentare la scuola in presenza.

Procedura in presenza di 2 casi positivi in un periodo di 7 giorni in una classe

1. **In presenza di un totale di due casi positivi in una classe che si manifestano entro un periodo di 7 giorni uno dall'altro (docente incluso) viene proposto un test mirato volto a verificare la presenza di eventuali ulteriori casi positivi.** Previo consenso scritto della famiglia o consenso orale della persona a partire dai 16 anni e stabilito che sottoporsi al test non è obbligatorio:
 - a. **durante l'orario scolastico: una squadra mobile della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanza (FCTSA) arriva sul posto ed esegue un test antigenico rapido a chi ha fornito il consenso;**
 - b. **fuori orario ma in giorni feriali: il test viene eseguito l'indomani a scuola da parte della squadra mobile FCTSA;**
 - c. **nei giorni festivi: il test viene eseguito dalla squadra mobile FCTSA presso la scuola il primo giorno feriale.**

2. L'esito del test è comunicato alle persone coinvolte entro 15-20 minuti. Chi risulta positivo deve sottoporsi a un test PCR di conferma.
3. Alla fine dell'esecuzione dei test in sede, la direzione di istituto trasmette all'UMC la lista dei nominativi degli allievi e dei docenti della classe testata presenti al test e il risultato dei test.
4. **Se i test eseguiti non evidenziano ulteriori casi positivi** oltre a quelli già noti, le persone della classe risultate negative continuano la scuola in presenza. Tramite la direzione di istituto, tutti gli allievi sono invitati a svolgere un secondo test antigenico rapido a partire dal 5° giorno successivo con nuovo intervento della squadra FCTSA, se così stabilito dall'UMC, oppure presso una farmacia autorizzata o un medico (vedi liste sulla pagina <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-senza-sintomi/>). Le persone (allievi e docenti) non vaccinate, non guarite e che decidono di non farsi testare né con il primo test, né con quello in 5ª giornata, non potendo dimostrare la propria negatività sono considerate come potenzialmente positive e poste precauzionalmente in quarantena a tutela della comunità scolastica. Possono rientrare a scuola unicamente presentando la prova di un test negativo oppure al termine della quarantena ordinata dall'autorità.
5. Dopo l'esecuzione dei test in 5ª giornata la direzione di istituto raccoglie l'esito e trasmette all'UMC la lista dei nominativi degli allievi che si sono sottoposti al test e l'esito degli stessi.
6. **Se i test eseguiti in loco e quelli eseguiti dal 5° giorno successivo non evidenziano casi positivi** oltre a quelli già noti, non sono prese ulteriori misure per la classe, che può proseguire a frequentare la scuola in presenza.
7. **Se i test eseguiti in loco oppure quelli eseguiti dal 5° giorno successivo evidenziano uno o più casi positivi oltre a quelli già noti** (dunque, in totale, un numero superiore a 2 casi positivi nella medesima classe), salvo valutazioni particolari, l'UMC ordina una quarantena di classe che tocca tutti gli allievi della classe. I docenti risultati negativi, indipendentemente dal numero di allievi positivi in classe, possono continuare a fare lezione in presenza. Eventuali docenti confermati positivi mediante un test PCR sono trattati come casi singoli e non sono pertanto calcolati nel computo per la quarantena di classe.
8. Il compito di trasmettere l'ordine di quarantena agli allievi o alle loro famiglie è delegato dall'UMC alla direzione di istituto, che riceve una comunicazione standard utile a questo scopo con le istruzioni necessarie da trasmettere alle persone toccate dalla misura. Oltre all'indicazione di messa in quarantena fino a una determinata data, viene trasmessa una raccomandazione al/docente e agli allievi a effettuare un ulteriore test rapido dal 5° giorno di quarantena per evidenziare eventuali casi secondari. Non è necessario comunicare l'esito di questo test alla direzione, ritenuto che lo stesso è influente sulla possibilità di un'ulteriore diffusione a scuola.
9. La direzione di istituto trasmette all'UMC la lista dei nominativi di tutti gli allievi della classe posti in quarantena.

Procedura in presenza di 3 o più casi positivi in una classe

Collegio Pio XII • Liceo Diocesano

Via Lucino 79 • CH - 6932 Breganzona

Telefono +41 (0)91 966 60 56 • Fax +41 (0)91 966 07 48 • info@liceodiocesano.ch • www.liceodiocesano.ch

1. Salvo valutazioni particolari, l'UMC ordina una quarantena di classe che tocca tutti gli allievi della classe.
2. Vedi punto 8 (sopra).

Possibilità di accorciamento della quarantena

Quarantene singole: Nel caso in cui vi fossero delle quarantene singole motivate dal primo o dal secondo caso positivo che non determinano però una quarantena di classe, gli allievi in quarantena singola possono accorciarla con l'esecuzione di un test al 7° giorno. Se l'esito del test è negativo il rientro a scuola è possibile previa autorizzazione dell'autorità sanitaria o del Servizio tracciamento contatti, previo accordo della direzione e con la messa in atto delle misure necessarie compatibilmente con l'organizzazione scolastica. Ciò significa, oltre alla mascherina e alla disinfezione frequente delle mani, il rispetto della distanza > 1.5 m dai compagni (banco singolo), l'esclusione dalle lezioni di nuoto, ginnastica e canto, nonché pranzare e trascorrere le pause rigorosamente da soli per i 3 giorni rimanenti. In questi 3 giorni è raccomandato che il tragitto casa-scuola avvenga nel limite del possibile solo con mezzi privati.

Quarantene di classe: Nel caso in cui fosse decretata una quarantena di classe, l'eventuale esecuzione a titolo individuale di un test in 7^a giornata per gli allievi, se negativo, permetterà (previa autorizzazione dell'autorità sanitaria o del Servizio tracciamento contatti) di uscire dalla quarantena, ma non di rientrare a scuola fino allo scadere della quarantena di classe.

Fatturazione

I test previsti da questa procedura sono eseguiti su ordine dell'autorità cantonale nell'ambito del controllo di focolai oppure si tratta di test eseguiti in quarantena e sono presi a carico della Confederazione alle condizioni tariffali previste nell'Allegato 6 dell'Ordinanza 3 COVID-19.